

Delibera n. 18/2026

Avvio di procedimento sanzionatorio, nei confronti di Sordilli Tours – Società a Responsabilità Limitata, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’inottemperanza alle richieste dell’Autorità dei dati di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019.

L’Autorità, nella sua riunione del 5 febbraio 2026

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l’Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell’autotrasporto merci”*;

- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l’Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;

- il comma 2, lettera f), ai sensi del quale *“[c]on riferimento al trasporto pubblico locale (...) determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;

- il comma 3, lettera b), ai sensi del quale *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)”*;

- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;

- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto di regolazione recante la *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”* e successive modificazioni e, in particolare, la Misura 12 *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”*, che, al punto 9, dispone che *“[a]nnualmente, l'IA di cui al precedente punto 1, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, o data diversa se comunicata dall'Autorità, specificando il CdS interessato e utilizzando i format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il soggetto aggregante trasmette gli “Schemi Semplificati”, di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l'IA”*;

VISTA

la comunicazione massiva del 13 maggio 2025, inviata a tutte le imprese affidatarie dei servizi di TPL su strada, relativamente agli obblighi di trasmissione dei dati di contabilità regolatoria, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, contenente l'informazione relativa alla disponibilità del sistema SiMoT (Sistema di monitoraggio dati dei trasporti) per l'acquisizione dei suddetti dati, richiamando il termine di scadenza del 15 novembre 2025 per il caricamento e la trasmissione dei dati afferenti all'annualità 2024, e, in particolare, la nota prot. ART n. 45802/2025, del 13 maggio 2025, di pari contenuto, inviata a Sordilli Tours – Società a Responsabilità Limitata (di seguito, anche: Società);

VISTA	la nota dell’Autorità prot. ART n. 96918/2025, del 2 dicembre 2025, con la quale si rappresentava la necessità di acquisire informazioni relative alla contabilità regolatoria, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva e si diffidava la Società ad ottemperare, entro il termine del 9 gennaio 2026, alla Misura 12 summenzionata, rimanendo comunque fermo il termine previsto dalla citata delibera ART n. 154/2019 nei casi in cui lo stesso fosse successivo alla data suddetta, precisando altresì che, in caso di inottemperanza, l’Autorità avrebbe avviato <i>“un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3 lett. l) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento al quale è prevista l’irrogazione di una sanzione pecuniaria sino all’1 per cento del fatturato”</i> ;
VISTA	la relazione predisposta dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;
RILEVATO	che la Società non ha provveduto, entro il termine da ultimo comunicato con la succitata nota prot. ART n. 96918/2025, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l’annualità 2024 in materia di contabilità regolatoria delle imprese TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019;
RILEVATO	che tali dati sono di fondamentale rilevanza per l’esercizio delle funzioni dell’Autorità in materia di Trasporto pubblico locale e regionale con particolare riferimento alla separazione contabile e alla contabilità regolatoria;
CONSIDERATO	che il <i>“Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT”</i> è stato reso accessibile alle imprese sino al 30 gennaio 2026;
CONSIDERATO	pertanto, che, sulla base di quanto precede, sembra emergere l’inottemperanza, da parte della Società, alle richieste dell’Autorità di trasmissione dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all’annualità 2024, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019;
RITENUTO	quindi, che sussistano i presupposti per l’avvio di un procedimento nei confronti di Sordilli Tours – Società a Responsabilità Limitata per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’inottemperanza alle richieste dell’Autorità dei dati cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019;
DATO ATTO	che, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all’esito del procedimento, risulterà provato che la violazione contestata è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l’ordine di cessazione della violazione medesima;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Sordilli Tours – Società a Responsabilità Limitata, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la mancata ottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2024 di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019;
2. per la violazione di cui al punto 1, all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, nei confronti di Sordilli Tours – Società a Responsabilità limitata, una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Regolamento sanzionatorio, se, all'esito del procedimento, risulterà provato che la violazione di cui al punto 1 è ancora in corso, il provvedimento finale potrà altresì contenere l'ordine di cessazione della violazione;
4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
7. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;
8. entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente delibera, i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;

10. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Sordilli Tours – Società a Responsabilità Limitata ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 5 febbraio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)